CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

1952 - 2022

COMUNICATO STAMPA n. 146/22
Lussemburgo, 13 settembre 2022

Sentenza della Corte nella causa C-45/21 | Banka Slovenije

Politica monetaria e risoluzione bancaria nell'Eurozona: la Corte precisa i limiti della responsabilità di una banca centrale a fronte dei danni subiti da titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento

Nel 2016, la Corte costituzionale slovena ha giudicato compatibile con la Costituzione slovena una legislazione nazionale che autorizza la Banca centrale di Slovenia a sopprimere taluni strumenti finanziari quando un ente creditizio rischia il dissesto e minaccia il sistema finanziario nel suo insieme. Per contro, detto giudice ha constatato una lacuna, nella normativa in questione, riguardo alle norme procedurali speciali concernenti le azioni di risarcimento che possono essere intentate da ex titolari di strumenti finanziari soppressi.

Al fine di rimediare a tale lacuna, il Parlamento della Repubblica di Slovenia ha adottato una legge (in prosieguo: lo «ZPSVIKOB»),, la quale enuncia le norme destinate a garantire una tutela giurisdizionale effettiva agli ex titolari di strumenti finanziari soppressi dalla Banca centrale di Slovenia.

La Banca centrale di Slovenia ha proposto una domanda di verifica di costituzionalità di varie disposizioni dello ZPSVIKOB sostenendo, segnatamente, che le norme enunciate in tali disposizioni nella parte riguardante la sussistenza di una sua responsabilità e l'accesso a determinate informazioni da essa detenute sarebbero incompatibili con il diritto dell'Unione.

La Corte costituzionale slovena chiede alla Corte di giustizia di precisare entro quali limiti, imposti dal diritto dell'Unione, una banca centrale nazionale, facente parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), possa essere chiamata a rispondere, con fondi propri, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento ordinate da questa stessa banca centrale.

Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda anzitutto che l'attuazione di misure di risanamento degli enti creditizi, come quelle cui si riferisce il regime di responsabilità, non costituisce un compito incombente alle banche centrali nazionali; gli Stati membri dispongono della facoltà di scegliere l'autorità competente a decidere della loro attuazione. Quando il legislatore di uno Stato membro attribuisce una funzione siffatta alla banca centrale nazionale, tale funzione dev'essere esercitata da questa banca centrale sotto la propria responsabilità e a proprio rischio e pericolo.

Per quanto riguarda le modalità concrete di sussistenza di una responsabilità di una banca centrale nazionale, incombe allo Stato membro interessato definire i presupposti in presenza dei quali può sussistere la responsabilità della propria banca centrale nazionale a motivo dell'attuazione, da parte di quest'ultima, di una misura di risanamento. Nondimeno, tali presupposti devono essere compatibili con il divieto di finanziamento monetario,

enunciato dall'articolo 123 TFUE.

A questo proposito, la sussistenza di una responsabilità non può manifestamente essere qualificata come acquisto diretto dei titoli del debito di un organismo pubblico.

Viceversa, non si può escludere che la sussistenza della suddetta responsabilità possa essere considerata come comportante il finanziamento di un'obbligazione del settore pubblico nei confronti di terzi, ipotesi che costituirebbe un finanziamento monetario.

Tuttavia, un regime nel quale la responsabilità di una banca centrale nazionale sussiste quando questa o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome non si sono conformate all'obbligo di diligenza loro imposto dal diritto nazionale, nell'esercizio di una funzione attribuita a questa banca centrale da tale diritto, non può essere considerato, in linea di principio, come implicante un finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi.

La Corte constata pertanto che **il diritto dell'Unione[1] non osta ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento**, da essa ordinate, quando, nell'ambito di un successivo procedimento giudiziario, emerge che tale soppressione non era necessaria per garantire la stabilità del sistema finanziario, oppure che questi ex titolari di strumenti finanziari hanno subito, a causa della suddetta soppressione, perdite più gravi di quelle che avrebbero sofferto in caso di fallimento dell'istituto finanziario in questione, **purché la suddetta banca centrale sia considerata responsabile soltanto nel caso in cui essa stessa abbia agito, o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome abbiano agito, violando gravemente l'obbligo di diligenza ad esse incombente**.

Per quanto concerne l'obbligo, per la banca centrale nazionale interessata, di indennizzare taluni ex titolari di strumenti finanziari soppressi da quest'ultima per il solo fatto di tale cancellazione, occorre viceversa giudicare che il versamento, con i propri fondi, di un siffatto indennizzo da parte della banca centrale nazionale conduce quest'ultima a farsi carico, al posto delle altre autorità pubbliche dello Stato membro interessato, del finanziamento di obblighi incombenti al settore pubblico in applicazione della normativa nazionale di tale Stato membro.

La Corte constata pertanto che **il diritto dell'Unione[2] osta ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, entro limiti predeterminati, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, alle sole condizioni che, da un lato, questi ex titolari siano persone fisiche che percepiscono un reddito annuale inferiore ad una soglia stabilita da detta normativa e, dall'altro, i suddetti ex titolari rinuncino ad ottenere un risarcimento di tali danni ricorrendo ad altri strumenti giuridici**.

Per quanto concerne il finanziamento dei costi che il regime di responsabilità in questione comporta, la Corte ricorda che i compiti fondamentali del SEBC, tra i quali figurano la definizione e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, incombono anche alle banche centrali nazionali. Orbene, allo scopo di partecipare all'attuazione della politica monetaria dell'Unione, la costituzione di riserve da parte delle banche centrali nazionali risulta indispensabile, in particolare al fine di essere in grado di compensare eventuali perdite derivanti da operazioni di politica monetaria e di finanziare le operazioni di *open market*.

In tale contesto, un prelievo sulle riserve generali di una banca centrale nazionale, per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti a titolo del SEBC, abbinato ad un'incapacità di ricostituire tali riserve in maniera autonoma, a causa di un vincolo sistematico di destinazione dell'insieme dei suoi utili al rimborso del danno da essa causato, è idoneo a porre tale banca centrale in una situazione di

[1] Articolo 123, paragrafo 1, TFUE e articolo 21.1 del protocollo sul SEBC e sulla BCE.

[2] Articolo 123, paragrafo 1, TFUE e articolo 21.1 del protocollo sul SEBC e sulla BCE.

dipendenza nei confronti delle autorità politiche dello Stato membro cui essa appartiene.

La Corte conclude **che il diritto dell'Unione[3] osta ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile dei danni causati dalla soppressione di strumenti finanziari, in applicazione di misure di risanamento per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti e finanziato, in ordine di priorità, mediante la destinazione a riserve speciali della totalità degli utili realizzati dalla suddetta banca centrale a partire da una data determinata, mediante un prelievo sulle riserve generali della medesima banca centrale che non può superare il 50% di tali riserve, e mediante un prestito, produttivo di interessi, contratto con lo Stato membro interessato**.

Per quanto concerne le informazioni ottenute o venute in essere in sede di attuazione di misure di risanamento, la Corte constata che **gli obblighi di segreto professionale e di riservatezza si applicano alle autorità investite, nel diritto nazionale, della funzione di vigilanza sugli enti creditizi**, ma non possono essere imposti, in via generale, in riferimento a informazioni ottenute o venute in essere nell'esercizio di altre funzioni.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!

[3] Articolo 130 TFUE e articolo 7 del protocollo sul SEBC e sulla BCE.